

Accordo quadro di collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine

(Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 articolo 5, comma 5)

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Regione" (C.F. 80014930327), rappresentata dal dottor Graziano Pizzimenti, nato a Udine, il 07 maggio 1961, che interviene nella sua qualità di Assessore Infrastrutture e territorio, autorizzato alla sottoscrizione di questo Accordo con deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2019, n. 1592;

e

l'Università degli Studi di Trieste, (C.F. 80013890324), con sede legale in Trieste, in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, rappresentata dal professor Roberto Di Lenarda, nato a Udine, il 17 giugno 1965 che interviene nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Trieste;

e

l'Università degli Studi di Udine, (C.F. 80014550307) con sede legale in Udine, in via Palladio, 8 – 33100 – Udine rappresentata dal professor Roberto Pinton, nato a Padova, il 14 febbraio 1956, che interviene nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Udine;

di seguito denominati anche "Parti";

Visto:

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

- il comma 2 bis del citato art. 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30

giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

- il Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”);

- l’art. 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i., ai sensi del quale la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

- il secondo comma del citato art. 23 della l.r. 7/2000, il quale prevede che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3, 5, della legge 241/1990;

Vista la legge regionale 19 marzo 2018, n. 10, recante “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità”, con la quale la Regione ha avviato un percorso finalizzato ad innalzare la qualità della progettazione edilizia e urbanistica, individuando nella metodologia della Progettazione universale lo standard di qualità ottimale, al fine di conseguire, in modo progressivo, il miglioramento dell’accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito sul territorio regionale, per garantire a tutti, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno, pari condizioni di fruibilità di spazi e luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, valorizzando le differenti abilità di ciascuno, in un’ottica di sostegno all’autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2018, n. 1846, con la quale, ai

sensi dell'articolo 5, della l.r. 10/2018, la Regione ha istituito un Centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità;

Visto il decreto n. 5718/TERINF del 16/11/2018 con il quale il Direttore del Servizio edilizia ha individuato la Consulta regionale delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 articolo 13 bis, comma 1, quale soggetto atto ad espletare le funzioni di Centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità;

Considerato che:

- per conseguire gli obiettivi della legge, la Regione sostiene, fra l'altro, la realizzazione di un progetto di mappatura generale dell'accessibilità, da attuarsi per fasi incrementali con il concorso di tutti i Comuni, e che per rendere omogeneo e coordinato tale percorso è stato attribuito al Centro unico per l'accessibilità sopra citato il compito di individuare parametri univoci per la valutazione di edifici e percorsi, anche in considerazione della prevista elaborazione di un sistema di classificazione dell'accessibilità;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della l.r. 10/2018, le attività del Centro unico per l'accessibilità sono svolte in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia;
- nel perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine collaborano con soggetti pubblici e privati, creando le migliori condizioni per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'attività didattica e sperimentale, fornendo ai propri docenti e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca di base e applicata;
- la collaborazione oggetto del presente Accordo, oltre a rispondere a specifiche finalità istituzionali delle Università regionali è diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico comune alle Parti in materia di accessibilità urbana e territoriale;

Considerato, inoltre, che:

- presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste è attivo un gruppo di lavoro che si occupa di progettazione per l'inclusione delle utenze deboli (*Inclusive and Universal Design*), e di percorsi formativi e divulgativi per la progettazione di ambienti privi di barriere architettoniche e psico-sensoriali;

- presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine è stata sviluppata un'attività di ricerca affine all'ambito d'intervento della l.r. 10/2018, in materia di accessibilità ambientale per una progettazione inclusiva anche con attenzione all'organizzazione di percorsi formativi, partecipati e divulgativi di progettazione di ambiti privi di barriere architettoniche e psico-sensoriali;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per assicurare l'integrazione e il coordinamento delle attività di cui all'articolo 5 della l.r. 10/18, al fine di realizzare, in particolare, il progetto di mappatura generale dell'accessibilità di cui all'articolo 6 della l.r. 10/18 e garantire l'effettivo perseguimento delle politiche regionali in materia di accessibilità in campo urbanistico ed edilizio.

2. La Regione, per il tramite del Centro unico regionale per l'accessibilità, fornirà alle Università i dati e le informazioni disponibili in relazione al progetto; analogamente, le Università forniranno alla Regione collaborazione scientifica, competenze e metodologie utili a sviluppare il progetto con rigore scientifico e a convalidarne le scelte in ambito

operativo, nonché i risultati.

3. Le Parti si impongono come criterio di azione la reciprocità nel continuo e costante scambio di informazioni con riguardo alle singole specifiche attività, al fine di procedere con una visione unitaria, completa e integrata del progetto, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

4. Ogni attività e modalità di attuazione prevista nel presente Accordo e negli atti di cui al successivo articolo 4 si esplicano nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione e delle Università.

Art. 3 - Contenuto dell'accordo

1. La collaborazione ha ad oggetto un'attività di studio e ricerca finalizzata alla fattiva attuazione di quanto previsto all'articolo 2.

2. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta di ogni soggetto sottoscrittore, le modifiche al presente Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti esigenze afferenti il progetto nel suo complesso o attività specifiche dello stesso, o derivare dal mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale le Parti operano. L'Amministrazione regionale e nello specifico il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio è individuato come autorità referente dell'Accordo verso terzi.

3. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza, ciascuna Parte si impegna:

a) a rispettare i termini condivisi e concordati nel presente Accordo anche relativamente alle successive intese attuative;

b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia in relazione alle fasi attuative del progetto, sia nella successiva fase di informazione/formazione che verrà attuata in favore dei Comuni;

c) ad assumere i provvedimenti di propria competenza;

d) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.

Art. 4 - Modalità di attuazione

1. La collaborazione tra le Parti è attuata sulla base di appositi accordi di tipo operativo la cui stipula sarà autorizzata dalla Giunta regionale.

2. Con i suddetti accordi sono disciplinate le modalità operative della collaborazione con specifico riguardo agli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, amministrativa, finanziaria riguardanti la realizzazione di ciascuna fase del progetto, l'utilizzo e la proprietà dei risultati, oltre che ogni specifico aspetto relativo alla sicurezza.

Art. 5 –Referenti e responsabili scientifici

1. Le Parti designano ciascuna un Referente per l'esecuzione del presente Accordo. I Referenti intrattengono tra loro regolari rapporti al fine di definire le linee programmatiche della collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui all'articolo 2.

2. I Responsabile scientifici individuati dalle Università per il presente Accordo sono:
Responsabile scientifico per l'Università degli Studi di Udine: prof.ssa Christina Conti.
Responsabile scientifico per Università degli Studi di Trieste: prof.ssa Ilaria Garofolo.
Il Referente per il presente Accordo della Regione Friuli Venezia Giulia è il Vicedirettore centrale preposto al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

3. L'eventuale sostituzione del Referente e/o dei Responsabili scientifici, dovrà essere comunicata alle altre Parti per iscritto.

Art. 6 – Oneri conseguenti all'accordo

1. Gli eventuali oneri che dovessero conseguire alla sottoscrizione del presente Accordo saranno determinati a seguito della sottoscrizione dei singoli accordi operativi di cui al precedente articolo 4, la cui copertura sarà garantita dalle risorse finanziarie che la

Regione metterà a disposizione, oltre a eventuali ulteriori contributi che le Parti, per temi di ricerca di reciproco interesse, si impegnano a reperire congiuntamente.

Art. 7 - Strumentazione e sicurezza

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di cui al presente Accordo, le Parti mettono reciprocamente a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.
2. Con gli accordi di cui all'articolo 4 vengono disciplinati i reciproci impegni e obblighi in relazione alle iniziative concordate tra le Parti, nonché all'utilizzo della strumentazione impiegata.
3. Gli Atti di cui all'articolo 4 individueranno i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per il personale di ciascuna delle Parti, che presterà la propria opera presso le sedi di una delle altre.
4. Il personale impiegato nell'ambito del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività in esso previste, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli obblighi dell'articolo 20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività.

Articolo 8 - Proprietà dei risultati

1. La titolarità dei risultati scientifici ottenuti dalle attività di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.
2. I risultati delle attività di ricerca tecnico-scientifica verranno integralmente messi a disposizione della Regione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, per le finalità citate in premessa.
3. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui

risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati dagli accordi di cui al precedente articolo 4 in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 – Durata

1. Il presente Accordo ha validità di due anni solari a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante apposito atto scritto.

Art. 10 - Riservatezza

1. I dati trattati in esecuzione del presente Accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

2. Ciascuna Parte si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti le altre Parti, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

3. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati – che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 11 – Limitazione di responsabilità

1. La Regione non assume obbligazioni per conto delle Università né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia

autorizzazione da parte delle Università.

2. Le Università non si assumono le obbligazioni della Regione né possono assumere obbligazioni per conto della stessa.

Art. 12 - Recesso e clausole di salvaguardia

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo con un preavviso di mesi tre (3) da comunicarsi tramite PEC alle altre Parti, motivando la giusta causa.

2. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per la Regione: territorio@certregione.fvg.it;

per l'Università degli Studi di Trieste: ateneo@pec.units.it;

per l'Università degli Studi di Udine: dpia@postacert.uniud.it.

3. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una o più delle Parti contraenti, queste si riservano il diritto di recedere, per giusta causa.

4. Nel caso di inattività protratta di una o più delle Parti, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto funzioni non strettamente correlate con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 13 - Informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione

dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti), siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. Le Parti rendono disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Accordo, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia dovesse insorgere in sede d'interpretazione o attuazione del presente Accordo.

Art. 15 – Disposizioni finali e di chiusura

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla specifica disciplina di riferimento delle Amministrazioni, Parti del presente Accordo, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

2. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza,

dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei rispettivi siti istituzionali, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

3. Tutte le spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali.

4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

5. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa – Parte I. Gli oneri di bollo, che gravano sulle Parti in uguale misura, sono quantificati in Euro 16,00 ogni 4 (quattro) facciate, per un totale di Euro 48,00. Tali oneri sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Trieste, titolare dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 410481 del 1993, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Trieste, con successiva rivalsa della metà al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine, mediante apposita nota di debito.

6. Il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa – Parte II. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente Accordo, redatto in formato digitale in un unico originale, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale delle Parti.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Assessore Infrastrutture e territorio
dottor Graziano Pizzimenti _____

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore, professor Roberto Di Lenarda _____

Per l'Università degli Studi di Udine

Il Rettore, professor Roberto Pinton _____